

VADEMECUM ASSEMBLEA REGIONALE

SOMMARIO

1.	PREMESSA	1
2.	ATTRIBUZIONI.....	1
3.	INDIZIONE E CONVOCAZIONE.....	2
4.	CANDIDATURE.....	3
5.	PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO	4
6.	DELEGHE	5
7.	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	6

1. PREMESSA

Il presente *vademecum* per l'Assemblea Regionale offre supporto all'attività delle articolazioni territoriali della FIDAL, degli affiliati e dei tesserati.

Il presente documento non ha efficacia normativa e contiene una mera riproduzione delle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico in materia, cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

2. ATTRIBUZIONI

L'Assemblea Regionale può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Regionale **ordinaria** elegge il Presidente del Comitato Regionale e i componenti del Consiglio Regionale e delibera altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno [art. 26, comma 1, dello Statuto]. Deve essere convocata nell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi.

3. INDIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale [art. 25, comma 1, dello Statuto], che nomina altresì i componenti della Commissione elettorale (da 3 a 5 componenti anche non tesserati che non siano candidati, presieduta dal Segretario Regionale), ed è convocata dal Presidente Regionale [art. 25, comma 2, Statuto].

La convocazione è diramata a tutti gli affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla Regione mediante:

- a. avviso pubblicato sul sito internet federale;
- b. invio di email all'indirizzo comunicato dall'affiliato all'atto di affiliazione o riaffiliazione.

L'avviso deve contenere:

- a. l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
- b. l'ordine del giorno;
- c. l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
- d. il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea e le modalità di compilazione delle stesse;
- e. indicazione dei componenti della Commissione elettorale;
- f. eventuali altre disposizioni ed informazioni.

4. CANDIDATURE

Le candidature alle cariche regionali devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente la data di effettuazione dell'Assemblea. Nella candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza. I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto Federale.

Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento della Commissione Elettorale nominata in sede di convocazione.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

La Commissione Elettorale, entro le 24 ore successive al termine di presentazione delle candidature, dovranno effettuare le verifiche di rito ed esporre l'elenco dei candidati. [art. 54 del Regolamento Organico].

L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata. Eventuali ricorsi dovranno essere formulati sulla base di quanto previsto dal comma 1 *bis* dell'art. 37 *bis* dello Statuto e sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale CONI.

I requisiti di eleggibilità sono previsti dall'art. 36 dello Statuto, devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti è causa della decadenza dalla carica.

1. Possono ricoprire cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - c) siano tesserati alla FIDAL, salvo che per i candidati a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o componente di un organo di giustizia all'atto della presentazione delle candidature;
2. bis. Fermo il limite di cui all'art. 15, comma 5, i membri degli organi direttivi nazionali, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi territoriali della Federazione restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
2. ter I presidenti degli organi direttivi territoriali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2, del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm..ii. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% +1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 12, comma 1 ter.
3. Sono ineleggibili tutti coloro che il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
4. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e con o altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto Federale. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.

5. PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO

L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione, aventi diritto al voto o da loro delegati – secondo quanto previsto dal successivo §6. [art. 25, comma 1, dello Statuto]

E' preclusa la presenza in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento. [art. 10, comma 3, dello Statuto]

Hanno diritto di voto le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, di cui al d.lgs. 39 del 2021 e che, alla data di celebrazione dell'Assemblea Regionale, abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi, a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività sportiva il diritto di voto è attribuito ai soggetti di cui al precedente periodo che abbiano effettivamente partecipato ad almeno due eventi di cui all'attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 236/2021 e riconosciuta dalla Federazione [art. 35 dello Statuto].

Tutte le associazioni e società di cui sopra hanno diritto a 10 voti nonché ad un diverso numero di voti calcolato in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le Assemblee Regionali.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, o rinuncia alle medesime, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti [art. 35 dello Statuto comma 13].

6. DELEGHE

Il diritto di voto dell'affiliato, attribuito al legale rappresentante dell'affiliato, può essere oggetto di delega. La delega può essere "interna" o "esterna".

a) Delega "interna"

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, commi 4 *bis* e 4 *ter*, dello Statuto. [art. 14, comma 4, dello Statuto]

b) Delega "esterna" [art. 25, comma 4, dello Statuto]

Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 300 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 500 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 600 associazioni e società votanti.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro dell'associazione o della società sportiva delegante e deve contenere a pena di inammissibilità [art. 14, comma 4-*ter*, dello Statuto]:

- le generalità del legale rappresentante della ASD o SSD *delegante*;
- la copia del documento del legale rappresentante della ASD o SSD *delegante*;
- la denominazione della ASD o SSD *delegata*;
- le generalità del legale rappresentante della ASD o SSD *delegata*.

7. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Regionale elettiva, è valida [art. 12 dello Statuto]:

- in *prima convocazione*, con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli affiliati aventi diritto di voto;
- in *seconda convocazione*, successiva di almeno un'ora, con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli affiliati aventi diritto di voto.

A) Adempimenti preliminari ed Ufficio di presidenza [art. 46 del Regolamento Organico]

Il Presidente Regionale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima od in seconda convocazione:

- dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria;
- prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri;
- invita l'Assemblea, se validamente costituita per l'accertata presenza dei *quorum* minimi richiesti, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente, degli scrutatori (che non possono essere candidati) e di un Segretario dell'Assemblea. La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione.

Il Presidente:

- dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità;

- informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni;
- cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
- redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste;
- ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
 - togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
- proclama i risultati delle singole votazioni;
- prima delle votazioni, quando sono richiesti particolari *quorum* costitutivi, può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

B) Mozioni ed emendamenti [art.47 del Regolamento Organico]

Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente. Vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.

È considerato “fatto personale” l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.

I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

C) Controversie [art. 48 del Regolamento Organico]

Eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'Assemblea vanno sollevate al Presidente dell'Assemblea che, previa istruttoria, propone all'Assemblea di decidere in merito.

D) Commissione Verifica Poteri [art. 49 del Regolamento Organico]

La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Presidente Regionale ed è composta da 3 a 5 membri effettivi e due supplenti.

La Commissione Verifica Poteri si insedia a porte chiuse il giorno prima della data di svolgimento dell'assemblea per l'esame delle deleghe. Inizia i suoi lavori di accreditamento dei partecipanti a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22 del giorno antecedente quello di convocazione dell'Assemblea, per riaprire i suoi lavori alle ore 8.30 del giorno di svolgimento dell'Assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione. La Commissione può procedere ai suoi lavori suddividendosi in sottocommissioni liberamente determinate.

La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza. Ha il compito di:

- identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- verificare la regolarità delle deleghe;
- risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto;
- redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta;
- redigere e presentare, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti.

La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative.

E) Votazioni [art. 51 del Regolamento Organico]

Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'assemblea. Le votazioni possono avvenire:

- a. per acclamazione: per la nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea;
- b. per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
- c. per appello nominale: quando richiesto da almeno il 30% dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
- d. per votazione a scrutinio segreto quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri.

Le votazioni per l'elezione a cariche federali potrà avvenire solo a scrutinio segreto.

Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

Per le votazioni, ivi comprese quelle previste a scrutinio segreto, possono essere utilizzati anche sistemi elettronici di votazione, verifica e controllo.

I presidenti degli organi direttivi territoriali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2, del d.lgs 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm..ii.

In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% +1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto all'art. 12, comma 1 ter. (Il quorum Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società e associazioni presenti o delegate e non sul numero di voti).

Per l'elezione dei Consiglieri Regionali possono essere espressi voti limitatamente ai $\frac{3}{4}$ dei membri eleggibili. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.

I Consigli Regionali sono eletti, nel corso dell'assemblea elettiva, dai Presidenti di società o delegati degli stessi con le modalità di cui al presente Statuto per la durata del quadriennio olimpico. Sono costituiti dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di sedici componenti in rapporto al numero delle società affiliate con diritto di voto. Il numero dei componenti viene determinato sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata allo Statuto.

<i>Allegato 1</i>		
<i>Da 10 a 40 società</i>	<i>Consiglio Regionale</i>	<i>4 consiglieri</i>
<i>Da 41 a 80 società</i>	<i>Consiglio Regionale</i>	<i>da 5 a 6 consiglieri</i>
<i>Da 81 a 120 società</i>	<i>Consiglio Regionale</i>	<i>da 7 a 8 consiglieri</i>
<i>Da 121 a 160 società</i>	<i>Consiglio Regionale</i>	<i>da 9 a 10 consiglieri</i>
<i>Da 161 società a 250</i>	<i>Consiglio Regionale</i>	<i>da 11 a 12 consiglieri</i>
<i>Oltre 250</i>	<i>Consiglio Regionale</i>	<i>da 13 a 16 consiglieri</i>

